

**COMUNE ORCIANO PISANO**

*Prov. Pisa*

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PASSI CARRABILI**

**Art.1**  
**CONTENUTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di passi carrabili, nel rispetto della normativa vigente.

**Art.2**  
**DEFINIZIONE DI PASSO CARRABILE**

Si definisce passo carrabile l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

**Art.3**  
**COSTRUZIONE DI PASSO CARRABILE**

Sulle strade comunali e nei tratti di strada provinciale all'interno del centro abitato, non possono essere costruiti nuovi passi carrabili né modificati quelli esistenti senza preventiva autorizzazione del Comune.

I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie.

Per i passi carrabili esistenti all'entrata in vigore del D.P.R. 16/12/92 n.495 è possibile autorizzare distanze inferiori a quelle previste dall'art.46/2° comma lett. a) del medesimo decreto nel caso in cui sia impossibile procedere all'adeguamento degli stessi ai sensi dell'art.22/2° comma CDS.

**Art.4**  
**COMPETENZE**

Competente all'istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.3 è l'Ufficio Tributi, che vi provvede sentito l'Ufficio Polizia Municipale, l'Ufficio Tecnico Comunale e, per le strade provinciali all'interno del centro abitato, previo nulla-osta tecnico dell'Amministrazione Provinciale di Pisa.

Le domande, in regolare bollo, devono essere corredate:

- 1- da planimetria della zona interessata all'apertura del passo carrabile;
- 2- sottoscrizione dell'impegno di pagamento delle spese di sopralluogo ed istruttoria nonché rimborso spese per la segnaletica;
- 3- marca da bollo nell'importo vigente, per l'apposizione sull'autorizzazione.

L'autorizzazione verrà rilasciata entro 60 gg. dall'acquisizione di tutti i pareri necessari alla definizione dell'istruttoria.

**Art.5**  
**SPESE**

Per ogni domanda di cui all'art.4 è dovuto dal richiedente un rimborso spese per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare è fissato con delibera della Giunta Comunale.

**Art.6**  
**AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione deve contenere tutte le prescrizioni, di carattere tecnico ed amministrativo, e la durata non superiore a 19 anni, rinnovabile tacitamente nel caso che non siano state apportate modifiche tecniche e/o strutturali tali da comportare l'applicazione di diverse tariffe.

Parimenti è fatto obbligo ai titolari di passi carrabili di comunicare ai competenti Uffici Comunali (Ufficio Tecnico, Tributi, Polizia Municipale ciascuno per le rispettive competenze) qualsiasi modifica intervenuta successivamente al conseguimento dell'autorizzazione medesima.

**Art.7**  
**CANONE ED ALTRI ONERI**

Per ogni passo carrabile aggettante su strada comunale è dovuto al Comune un canone da corrispondersi annualmente ovvero in unica soluzione, le cui modalità di riscossione sono determinate con delibera di Consiglio Comunale.

Ogni passo carrabile è assoggettato alla tassa di occupazione di suolo pubblico secondo le disposizioni vigenti in materia.

**Art.8**  
**SEGNALE DI PASSO CARRABILE**

Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dal vigente CDS.

Tale segnale è fornito dall'Ufficio comunale al momento del rilascio dell'autorizzazione previo pagamento della somma dovuta a rimborso spese, da determinarsi con atto della Giunta Comunale.

**Art.9**  
**DISMISSIONE DI PASSI CARRABILE**

Qualora gli interessati non abbiano più interesse all'utilizzazione del passo carrabile, possono eliminarli previa domanda all'Ufficio Tributi, facendosi carico delle spese per la eventuale rimessa in pristino della strada o del marciapiede.

**Art.10**  
**STRADE VICINALI**

I passi carrabili (così definiti ai sensi del vigente CDS e del relativo Regolamento di Esecuzione) che insistono su strada vicinale soggetta a servitù di pubblico passaggio sono sottoposti a tassazione OSAP parimenti alle occupazioni poste su area demaniale.

**Art.11**  
**SANATORIA**

Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tutti gli accessi, diramazioni, passi carrabili esistenti e sprovvisti di regolare autorizzazione, dovranno essere sanati entro la data perentoria del 31.12.2000; fino alla suddetta data ed unicamente entro tale termine, le predette occupazioni resteranno comunque consentite.

**Art.12**  
**ABROGAZIONE DI NORME**

Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le altre norme regolamentari comunali contrastanti.

**Art.13**  
**SANZIONI**

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che non costituiscano reato o violazione alle disposizioni del C.d.S sono punite con la sanzione amministrativa da Lire 150.000 a Lire 600.000.

L'accertamento e la definizione amministrativa delle sanzioni avviene ai sensi della legge 689/81.

Il competente funzionario comunale nel caso in cui lo ritenga necessario, impone il ripristino.

**Art.14**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità legislative, regolamentari e statutarie previste dalla normativa vigente.